



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.5.2003
COM(2003) 243 definitivo

2003/0096 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

(versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio³; il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

¹ COM(1987) 868 PV.

² V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni.

³ Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 def.

⁴ Allegato II della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CEE) n. 2075/92 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III del regolamento codificato.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁵,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,

considerando quanto segue:



- (1) Il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁷ ha subito diverse e sostanziali modificazioni⁸. A fini di chiarezza e razionalità occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

↓ 2075/92 considerando (1)

- (2) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli debbono andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune e tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati, che potrà assumere forme diverse a seconda dei prodotti.

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4).

⁸ Vedi allegato II.

↓ 2075/92 considerando (2)
(adattato)

- (3) La politica agricola comune è volta a conseguire gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato ed in particolare, nel settore del tabacco greggio, la stabilizzazione dei mercati e la garanzia di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata. Tali obiettivi possono essere realizzati adeguando le risorse al fabbisogno, soprattutto mediante una politica della qualità.

↓ 2075/92 considerando (3)
(adattato)

- (4) L'attuale situazione del mercato del tabacco, caratterizzata dallo squilibrio tra l'offerta e la domanda, richiede di contenere la produzione tenendo conto, al tempo stesso, del fabbisogno del mercato e delle esigenze di bilancio, e di rafforzare i mezzi di controllo, onde garantire che i meccanismi di gestione realizzino pienamente gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati.

↓ 2075/92 considerando (4)

- (5) Le diverse varietà di tabacco possono essere classificate in gruppi, in base ad analogie nei metodi di coltivazione e nei costi di produzione e tenendo conto delle denominazioni impiegate negli scambi internazionali.

↓ 2075/92 considerando (5)

- (6) Vista la situazione concorrenziale sul mercato, è necessario un sostegno a favore dei coltivatori tradizionali di tabacco incentrando tale sostegno su un regime di premi che consenta lo smaltimento del tabacco nella Comunità.

↓ 1636/98 considerando (4)
(adattato)

- (7) Per incentivare il miglioramento della qualità e del valore della produzione comunitaria, garantendo al tempo stesso il sostegno al reddito dei produttori, è opportuno vincolare il pagamento di una parte del premio al valore del tabacco prodotto. L'entità della differenziazione di cui sopra può variare in funzione delle varietà e degli Stati membri in cui è coltivato il tabacco. Questa differenziazione, per essere efficace, deve essere compresa entro un margine di fluttuazione. È opportuno istituire tale sistema nell'ambito delle associazioni di produttori in modo da poter confrontare il prezzo di mercato ottenuto da ogni singolo produttore.

↓ 2075/92 considerando (6)
(adattato)

- (8) Il regime dei premi può essere gestito efficacemente mediante contratti di coltivazione conclusi tra il coltivatore e l'impresa di prima trasformazione, che garantiscono al tempo stesso uno sbocco stabile ai coltivatori ed un approvvigionamento regolare all'impresa di trasformazione.

↓ 1636/98 considerando (5)

- (9) È indispensabile potenziare i controlli nel settore del tabacco; che occorre precisare le definizioni di “produttore”, “impresa di prima trasformazione” e “prima trasformazione del tabacco” e consentire agli organismi di controllo di avere accesso a tutte le informazioni utili per l'espletamento dei loro compiti.

↓ 1636/98 considerando (6)

- (10) È opportuno istituire un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione in modo che i prezzi contrattuali del tabacco siano maggiormente correlati alle condizioni del mercato; che occorre prevedere tale sistema a titolo facoltativo per gli Stati membri al fine di tener conto delle diverse strutture.

↓ 2075/92 considerando (7)

- (11) Per limitare la produzione di tabacco nella Comunità e disincentivare nello stesso tempo la produzione di varietà difficili da smaltire, occorre stabilire un limite di garanzia globale massimo per la Comunità, da ripartire annualmente in limiti di garanzia specifici per ciascun gruppo di varietà.

↓ 2075/92 considerando (8)

- (12) Per garantire il rispetto dei limiti di garanzia occorre istituire, per un periodo limitato, un regime di quote di trasformazione. Spetta agli Stati membri il compito di ripartire, in via transitoria ed entro i limiti di garanzia stabiliti, le quote di trasformazione tra le imprese interessate e le regole comunitarie previste a tal fine mirano ad un'equa ripartizione, basata sui quantitativi trasformati in passato, senza tuttavia tener conto delle produzioni anomale constatate. Saranno adottate le misure necessarie per l'ulteriore ripartizione delle quote fra i produttori in condizioni soddisfacenti. Gli Stati membri che posseggono i dati necessari potranno ripartire le quote tra i produttori in base alla loro produzione degli anni scorsi.

↓ 2075/92 considerando (9)

- (13) È indispensabile che un'impresa di prima trasformazione non concluda contratti di coltivazione eccedenti la quota di trasformazione attribuitale. Occorre pertanto limitare

il rimborso del premio al massimo al quantitativo corrispondente alla quota di trasformazione.

↓ 2075/92 considerando (11)
(adattato)

- (14) Ai fini del risanamento del mercato del tabacco e di un miglioramento qualitativo della produzione possono risultare utili varie misure di orientamento della produzione. In particolare un aiuto specifico consentirà alle associazioni di produttori di contribuire a migliorare l'organizzazione e l'orientamento della produzione.

↓ 546/2002 considerando (5)
(adattato)

- (15) Il trattato stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e le attività della Comunità sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Nell'ambito della strategia per lo sviluppo sostenibile ☒ della Comunità ☒ occorre tener conto delle conseguenze economiche, sociali e ambientali di tutte le politiche. Nelle regioni di produzione del tabacco greggio è opportuno porre in essere attività per creare nuove fonti di reddito e attività economiche per i produttori. Allo scopo di conseguire questo obiettivo ☒ deve essere realizzata ☒ un'azione di sostegno allo sviluppo di iniziative specifiche di riconversione dei produttori di tabacco verso altre colture e attività economiche creatrici di posti di lavoro.

↓ 546/2002 considerando (6)

- (16) È inoltre opportuno aumentare la ritenuta prevista per il fondo e portarla al 3% nel 2003 onde rafforzare le disponibilità di bilancio destinate a finanziare azioni d'informazione sugli effetti nocivi del consumo di tabacco e iniziative di riconversione della produzione. Quest'ultima azione, che rappresenta una nuova priorità, potrebbe essere attuata a livello nazionale nell'ambito di azioni specifiche di riconversione e sarebbe destinata ad accompagnare e a favorire sinergie con il programma di riscatto delle quote. Per il raccolto del 2004 la ritenuta potrebbe, se del caso, essere aumentata sino al 5 % in funzione dell'utilizzazione degli stanziamenti del fondo, in base a una relazione della Commissione.

↓ 1636/98 considerando (9)

- (17) Occorre inoltre predisporre un sistema di riscatto delle quote di cui potrebbero beneficiare i produttori che intendono abbandonare il settore e che non trovano acquirenti per le loro quote.

↓ 2075/92 considerando (12)

- (18) La realizzazione di un mercato interno presuppone l'introduzione di un sistema unico degli scambi alle frontiere esterne.

↓ 2075/92 considerando (13)

- (19) È possibile rinunciare a qualsiasi restrizione quantitativa alle frontiere esterne della Comunità. Tuttavia, per non lasciare il mercato comunitario indifeso in caso di eventuali perturbazioni dovute a situazioni eccezionali, occorre consentire alla Comunità di decidere rapidamente tutte le misure necessarie.

↓ 3290/94 considerando (2)
(adattato)

- (20) Nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Commissione ha negoziato vari accordi. Taluni di questi accordi riguardano l'agricoltura, segnatamente l'accordo sull'agricoltura (di seguito denominato: "l'accordo")⁹. Poiché le concessioni fatte in materia di sostegno interno possono essere rispettate fissando i prezzi e gli importi degli aiuti al livello appropriato, non è necessario adottare disposizioni specifiche a tale proposito. L'accordo dispone, su un periodo di sei anni, l'estensione dell'accesso al mercato comunitario per i prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi, da un lato, e la riduzione progressiva del livello di sostegno accordato dalla Comunità per l'esportazione dei prodotti agricoli, dall'altro.

↓ 3290/94 considerando (3)

- (21) Convertendo in dazi doganali tutte le misure che limitano l'importazione di prodotti agricoli (tariffazione) e vietando l'applicazione di siffatte misure per il futuro, l'accordo richiede la soppressione dei prelievi variabili all'importazione nonché delle altre misure e oneri all'importazione attualmente previsti dalle organizzazioni comuni dei mercati. Le aliquote dei dazi doganali da applicare ai prodotti agricoli a norma dell'accordo saranno fissate nella tariffa doganale comune.

↓ 2075/92 considerando (14)
(adattato)

- (22) Circostanze impreviste di mercato potrebbero rendere necessarie misure eccezionali di sostegno, da decidersi dalla Commissione.

↓ 2075/92 considerando (15)

- (23) La realizzazione di un mercato interno potrebbe essere compromessa dalla concessione di determinati aiuti. È quindi opportuno applicare al settore del tabacco le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune.

⁹ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

↓ 2075/92 considerando (17)

- (24) Viste le esperienze passate, è indispensabile rafforzare i controlli nel settore del tabacco. Determinati poteri di controllo potrebbero essere attribuiti ad un'agenzia di controllo autonoma, per tener conto delle esigenze specifiche di questo mercato.

↓ 2075/92 considerando (16)
(adattato)

- (25) Occorre prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri in seguito agli obblighi derivanti dal presente regolamento, conformemente al regolamento (CE) n. ☒ 1258/1999 ☒ del Consiglio, del ☒ 17 maggio 1999 ☒, relativo al finanziamento della politica agricola comune¹⁰.

↓ 2075/92 considerando (18)
(adattato)

- (26) L'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli ☒ 33 ☒ e ☒ 131 ☒ del trattato.

↓

- (27) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹¹,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

↓ 2075/92 (adattato)

☒ Capo I **Campo d'applicazione ☒**

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio comporta disposizioni concernenti:

- ☒ a) ☒ un regime di premi;

¹⁰ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

¹¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- ☒ b) ☒ misure di orientamento e di contenimento della produzione;
- ☒ c) ☒ un regime degli scambi con i paesi terzi.

Essa concerne i tabacchi greggi o non lavorati ed i cascami di tabacco del codice NC 2401.

↓ 2075/92

Articolo 2

Le varietà di tabacco greggio sono classificate nei seguenti gruppi:

- a) Flue cured:
Tabacchi essiccati in forni, con circolazione d'aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo;
- b) Light air cured:
Tabacchi essiccati all'aria, al coperto, senza lasciarli fermentare;
- c) Dark air cured:
Tabacchi essiccati all'aria, al coperto, e lasciati fermentare naturalmente prima di essere commercializzati;
- d) Sun cured:
Tabacchi essiccati al sole;
- e) Fire cured:
Tabacchi essiccati al fuoco;
- f) Basma (sun cured);
- g) Katerini (sun cured);
- h) Kaba Koulac (classico) e simili (sun cured).

↓ 2075/92 (adattato)

☒ La classificazione delle ☒ varietà ☒ per gruppi è contenuta nell'allegato I ☒.

☒ CAPO ☒ II

Regime di premi

Articolo 3

↓ 1636/98 art. 1, pt. 1 (adattato)

1. È istituito un regime dei premi il cui importo è unico per tutte le varietà di tabacco che rientrano in uno stesso gruppo.

↓ 660/1999 art. 1 (adattato)

Tuttavia, è concesso un importo supplementare per le varietà di tabacco *flue-cured*, *light air-cured* e *dark air-cured* coltivati in Belgio, in Germania, in Francia e in Austria. Tale importo è pari al 65 % della differenza tra il premio applicabile al raccolto 1998 e quello applicabile al raccolto 1992 per dette varietà.

↓ 2075/92 (adattato)

- ☒ 2. ☒ Il premio ☒ di cui al paragrafo 1 (denominato nel prosieguo “premio”) ☒ mira a sostenere il reddito del produttore la cui produzione risponda alle esigenze del mercato e a consentire lo smaltimento del tabacco prodotto nella Comunità.

↓ 2075/92 (adattato)

Articolo 4

1. Secondo la procedura prevista all'articolo ☒ 37 ☒, paragrafo 2 del trattato, il Consiglio fissa l'importo del premio e gli importi supplementari per raccolto, tenendo conto in particolare delle possibilità di smaltimento passate e di quelle prevedibili, in condizioni di concorrenza normali, per i vari tabacchi sul mercato comunitario e sul mercato mondiale.
2. L'importo del premio è fissato:
- a) per chilogrammo di tabacco in foglia che non abbia subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;
 - b) per ogni gruppo di tabacco greggio.

Articolo 5

1. Il premio comprende una parte fissa, una parte variabile e un aiuto specifico.
2. La parte variabile del premio rappresenta un'aliquota compresa tra il 30 % e il 45 % dell'importo totale del premio stesso. L'applicazione della parte variabile viene realizzata gradualmente fino al raccolto 2001. La parte variabile può essere adattata nell'ambito della suddetta forcella per gruppo di varietà e per Stato membro.
3. La parte fissa del premio è corrisposta all'associazione di produttori, che la ridistribuisce a ciascun membro dell'associazione, ovvero a ciascun singolo produttore che non sia membro di un'associazione.
4. La parte variabile del premio è corrisposta all'associazione di produttori che la ridistribuisce a ciascun membro dell'associazione, in base al prezzo d'acquisto pagato dall'impresa di prima trasformazione per l'acquisto della rispettiva produzione individuale.
5. È concesso all'associazione dei produttori un aiuto specifico che non può essere superiore al 2 % dell'importo totale del premio.

Articolo 6

La concessione del premio è soggetta in particolare alle seguenti condizioni:

- a) provenienza del tabacco da una zona di produzione determinata per ciascuna varietà;
- b) sussistenza di requisiti qualitativi;
- c) fornitura del tabacco in foglia dal produttore all'impresa di prima trasformazione in base ad un contratto di coltivazione.

Articolo 7

1. Il contratto di coltivazione è concluso tra un'impresa di prima trasformazione del tabacco, da un lato, e un'associazione di produttori o un singolo produttore non aderente ad un'associazione, dall'altro.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- ☒ a) ☒ “produttori”: i singoli produttori non aderenti ad un'associazione, i singoli produttori membri di un'associazione e le associazioni di produttori, che consegnano la loro produzione di tabacco greggio ad un'impresa di prima trasformazione nell'ambito di un contratto di coltivazione;
- ☒ b) ☒ “impresa di prima trasformazione”: qualsiasi persona fisica o giuridica riconosciuta che, dotata di impianti e attrezzature consone a tale scopo, effettua la prima trasformazione del tabacco e gestisce, in proprio nome o in proprio conto, uno o più stabilimenti di prima trasformazione del tabacco greggio;
- ☒ c) ☒ “prima trasformazione del tabacco”: la trasformazione del tabacco greggio consegnato da un produttore in un prodotto stabile, conservato e condizionato in balle o colli omogenei di qualità corrispondente alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture).

3. Il contratto di coltivazione contiene almeno i seguenti elementi:

- ☒ a) ☒ impegno dell'impresa di prima trasformazione a versare al produttore il prezzo d'acquisto secondo il grado di qualità;
- ☒ b) ☒ impegno del produttore a consegnare all'impresa di trasformazione il tabacco greggio conforme ai requisiti qualitativi contrattuali.

4. L'organismo competente dello Stato membro versa, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna del tabacco e del versamento dell'importo di cui al paragrafo 3, lettera a):

- ☒ a) ☒ l'importo della parte fissa del premio all'associazione di produttori o ai singoli produttori che non siano membri di associazioni,
- ☒ b) ☒ l'importo della parte variabile del premio e l'aiuto specifico all'associazione di produttori.

Tuttavia, a titolo transitorio e per un periodo non superiore a due raccolti, il premio può essere versato tramite l'impresa di prima trasformazione.

↓ 546/2002 art. 3, pt. 1 (adattato)

5. Qualora le sue strutture lo giustifichino, lo Stato membro può applicare, ☒ per ogni gruppo di varietà, ☒ alle associazioni di produttori che desiderano parteciparvi un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione di cui al paragrafo 1, conclusi prima della data di inizio delle consegne del tabacco.

↓ 1636/98 art. 1, pt. 3 (adattato)

Articolo 8

Le modalità d'applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo ☒ 25, paragrafo 2. ☒

Tali modalità riguardano in particolare:

- ☒ a) ☒ la delimitazione delle zone di produzione per ciascuna varietà;
- ☒ b) ☒ i requisiti qualitativi del tabacco consegnato;
- ☒ c) ☒ gli elementi complementari del contratto di coltivazione e il termine ultimo per la sua conclusione;
- ☒ d) ☒ l'eventuale obbligo per il produttore di costituire una cauzione, nonché le modalità per la costituzione e lo svincolo di tale cauzione, nel caso di domande di anticipi;
- ☒ e) ☒ la determinazione della parte variabile del premio;
- ☒ f) ☒ le condizioni specifiche per la concessione del premio quando il contratto di coltivazione è concluso con un'associazione di produttori;
- ☒ g) ☒ le disposizioni da applicare in caso di inadempimento degli obblighi regolamentari che incombono al produttore o all'impresa di prima trasformazione;
- ☒ h) ☒ l'attuazione di un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione, compresa la possibilità per il primo acquirente di coprire le offerte eventuali.

↓ 2075/92 (adattato)

☒ CAPO ☒ III

Regime di contenimento della produzione

↓ 1636/98 art. 1, pt. 4 (adattato)

Articolo 9

È fissato per la Comunità un limite di garanzia globale massimo di 350 600 tonnellate di tabacco greggio in foglia per ogni raccolto.

Entro tale limite il Consiglio stabilisce per tre raccolti consecutivi, secondo la procedura di cui all'articolo ☒ 37 ☒, paragrafo 2 del trattato, i limiti di garanzia specifici per ogni gruppo di varietà.

Articolo 10

1. A tutela dell'osservanza dei limiti di garanzia è istituito un regime di quote di produzione.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, il Consiglio ripartisce tra gli Stati membri produttori, per gli Stati membri produttori, per tre raccolti consecutivi, i quantitativi disponibili per ogni gruppo di varietà.
3. In base ai quantitativi stabiliti a norma del paragrafo 2 e fatta salva l'applicazione dei paragrafi 4 e 5, gli Stati membri ripartiscono le quote di produzione tra i singoli produttori non aderenti ad un'associazione o tra le associazioni di produttori in misura proporzionale alla media dei quantitativi consegnati per la trasformazione da ogni singolo produttore nel triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto, ripartiti per gruppo di varietà.

↓ 1336/2000 art. 1

4. Prima della data limite prevista per la conclusione dei contratti di coltivazione, gli Stati membri possono essere autorizzati a trasferire quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà.

↓ 1636/98 art. 1, pt. 4 (adattato)

Fatta salva l'applicazione del terzo comma, ad ogni tonnellata di riduzione del quantitativo limite per un gruppo di varietà corrisponde una tonnellata al massimo di aumento per l'altro gruppo di varietà.

Il trasferimento di quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà all'altro non può comportare una spesa supplementare a carico del FEAOG.

La definizione dei quantitativi di cui al primo comma è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

↓ 546/2002 art. 3, pt. 2 (adattato)

5. Gli Stati membri produttori hanno la facoltà di istituire una riserva nazionale di quote le cui modalità di funzionamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

↓ 1636/98 art. 1, pt. 4

Articolo 11

1. Non può essere concesso alcun premio per quantitativi superiori alla quota assegnata al produttore.
2. In deroga al paragrafo 1, per ogni gruppo di varietà un produttore può consegnare la produzione eccedentaria entro il limite massimo del 10 % della propria quota; tale produzione eccedentaria è ammissibile al premio concesso per il raccolto successivo, purché durante quest'ultimo l'interessato proceda ad una corrispondente riduzione

della produzione in modo che rimangano rispettate le quote cumulate per i due raccolti in questione.

3. Gli Stati membri devono disporre dei dati esatti sulla produzione di tutti i singoli produttori in modo che, se del caso, le quote di produzione possano essere assegnate a questi ultimi.
4. All'interno di ciascuno Stato membro produttore, le quote di produzione possono essere cedute tra singoli produttori.

↓ 1636/98 art. 1, pt. 4 (adattato)

Articolo 12

Le modalità d'applicazione del presente ☒ Capo ☒ sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo ☒ 25, paragrafo 2. ☒

☒ CAPO ☒ IV

Misure di orientamento della produzione

Articolo 13

L'aiuto specifico di cui all'articolo ☒ 5 ☒ è versato all'associazione di produttori allo scopo di migliorare il rispetto dell'ambiente, incentivare la qualità della produzione, consolidare la gestione e garantire il rispetto della regolamentazione comunitaria in seno all'associazione.

↓ 546/2002 art. 3, pt. 3 (adattato)

Articolo 14

1. È istituito un fondo comunitario del tabacco (in seguito denominato: “fondo”) finanziato mediante una ritenuta pari a:

☒ a) ☒ 2 % del premio per il raccolto 2002,

☒ b) ☒ 3 % del premio per il raccolto 2003.

La Commissione presenterà, entro il 31 dicembre 2003, una relazione sull'utilizzazione degli stanziamenti del fondo, corredata, se del caso, di una proposta sulla percentuale della ritenuta del fondo da applicare per il raccolto 2004 che potrebbe essere aumentata sino al 5 %.

2. Il fondo finanzia azioni nei seguenti campi:

- a) miglioramento delle conoscenze del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco a prescindere dalla forma, in particolare mediante l'informazione e l'istruzione, sostegno alla raccolta di dati intesi a individuare le tendenze del consumo di tabacco e a elaborare studi epidemiologici in merito al tabagismo su scala comunitaria, studio sulla prevenzione del tabagismo;
- b) nell'ambito del programma di cui all'articolo ☒ 15 ☒, paragrafo 1, azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o altre attività economiche creatrici di posti di lavoro, nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o attività.

↓ 1636/98 art. 1, pt. 4 (adattato)

Articolo 15

1. Per agevolare la riconversione dei produttori che a titolo individuale e su base volontaria intendano abbandonare l'attività nel settore, viene predisposto un programma di riscatto delle quote con riduzione corrispondente dei limiti di garanzia di cui all'articolo ☒ 9 ☒.
2. Per consentire la riconversione verso altre attività delle regioni produttrici di tabacco in difficoltà possono essere attuati programmi strutturali di sviluppo rurale nel quadro delle politiche strutturali comunitarie.

↓ 1636/98 art. 1, pt. 5 (adattato)

Articolo 16

Le modalità di applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo ☒ 25, paragrafo 2. ☒ Tali modalità prevedono in particolare disposizioni concernenti:

- ☒ a) ☒ la fissazione del livello dell'aiuto specifico;
- ☒ b) ☒ la definizione dell'associazione di produttori che può beneficiare dell'aiuto specifico;
- ☒ c) ☒ le condizioni per il riconoscimento dell'associazione;
- ☒ d) ☒ l'utilizzazione dell'aiuto specifico, in particolare per quanto riguarda la ripartizione appropriata delle risorse tra le finalità definite all'articolo ☒ 13 ☒.
- ☒ e) ☒ la fissazione del prezzo di riscatto delle quote, che non deve essere tale da incoraggiare l'uscita eccessiva di produttori dal settore;
- ☒ f) ☒ la definizione sulla base di una proposta dello Stato membro delle zone di produzione sensibili e/o dei gruppi di varietà di alta qualità esentati dal programma di

riscatto delle quote, che non possono riguardare più del 25 % del limite di garanzia di ciascuno Stato membro;

- ☒ g) ☒ la definizione di un periodo, che non può superare quattro mesi, intercorrente tra l'intenzione manifestata dal singolo produttore di vendere la sua quota e l'effettivo riscatto; durante questo periodo lo Stato membro rende pubblica l'intenzione di vendita affinché altri produttori possano acquistare la quota prima che sia effettivamente riscattata.

↓ 3290/94 art. 2 e allegato XVII
(adattato)

☒ CAPO ☒ V

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 17

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 ☒, secondo comma ☒, le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 18

1. Per la classificazione dei prodotti ☒ di cui all'articolo 1, secondo comma ☒ si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione.
2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
 - a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
 - b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 19

1. Qualora per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 ☒, secondo comma ☒, subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo ☒ 33 ☒ del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo ☒ 37 ☒, paragrafo 2 del trattato adotta le modalità generali

di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo ☒ 300 ☒, paragrafo 2 del trattato.

↓ 1636/98 art. 1, pt. 6 (adattato)

☒ CAPO ☒ VI

Misure di controllo

↓ 1636/98 art. 1, pt. 7 (adattato)

Articolo 20

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare e garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio.
2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di riconoscimento delle imprese di prima trasformazione che sono autorizzate a firmare contratti di coltivazione.
3. Uno Stato membro revoca il riconoscimento concesso ad un'impresa di trasformazione qualora quest'ultima non rispetti deliberatamente o per negligenza grave le disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di controllo possano verificare il rispetto delle disposizioni comunitarie e in particolare:
 - ☒ a) ☒ abbiano accesso agli impianti di produzione e di trasformazione;
 - ☒ b) ☒ possano consultare i dati contabili, le scorte delle imprese di prima trasformazione o altri documenti utili per i controlli ed ottenere copie o estratti;

- ⊗ c) ⊗ possano ottenere tutte le informazioni utili, in particolare per verificare se il tabacco consegnato è stato effettivamente trasformato;
- ⊗ d) ⊗ dispongano dei dati esatti sul volume e sul prezzo d'acquisto della produzione di tutti i singoli produttori;
- ⊗ e) ⊗ controllino la qualità del tabacco e il versamento di un prezzo d'acquisto al singolo produttore da parte dell'impresa di trasformazione;
- ⊗ f) ⊗ controllino ogni anno le superfici piantate dai singoli produttori.
5. Le modalità d'applicazione del presente Capo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo ⊗ 25, paragrafo 2. ⊗
-

↓ 1636/98 art. 1, pt. 8 (adattato)

⊗ CAPO ⊗ VII

Disposizioni generali e transitorie

↓ 2075/92 art. 18 (adattato)

Articolo 21

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli ⊗ 87, 88 e 89 ⊗ del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 ⊗, secondo comma. ⊗

↓ 2075/92 art. 19 (adattato)

Articolo 22

Le spese sostenute in applicazione dei ⊗ capi II e IV ⊗ sono considerate come spese ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 ⊗, lettera b) ⊗ del regolamento (CE) n. ⊗ 1258/99 ⊗.

↓ 1636/98 art. 1, pt. 9 (adattato)

Articolo 23

Per far fronte a circostanze impreviste di mercato possono essere adottate misure eccezionali di sostegno del mercato secondo la procedura di cui all'articolo ⊗ 25, paragrafo 2 ⊗. Tali misure possono essere adottate solamente nella misura e per la durata strettamente necessarie a sostenere il mercato.

↓ 2075/92 art. 21 (adattato)

Articolo 24

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di questi dati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo ☒ 25, paragrafo 2. ☒



Articolo 25

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il tabacco, (denominato nel prosieguo “il comitato”), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto del disposto dell’articolo 7, paragrafo 3, della medesima.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

↓ 2075/92 art. 25 (adattato)

Articolo 26

L'applicazione del presente regolamento tiene conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli ☒ 33 ☒ e ☒ 131 ☒ del trattato.



Articolo 27

1. Il regolamento (CEE) n. 2075/92 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 28

☒ Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. ☒

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO I

CLASSIFICAZIONE IN GRUPPI DELLE VARIETÀ DI TABACCO

I. FLUE CURED

Virginia

Virgin D e ibridi derivati

Bright

II. LIGHT AIR CURED

Burley

Badischer Burley e ibridi derivati

Maryland

III. DARK AIR CURED

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korsó

Paraguay e ibridi derivati

Dragon vert e ibridi derivati

Philippin

Petit Grammont (Flobecq)

Semois

Appelterre

Nijkerk

Misionero e ibridi derivati

Rio Grande e ibridi derivati

Forchheimer Havanna Ilc

Nostrano del Brenta

Resistente 142

Gojano

Ibridi di Geudertheimer

- Beneventano
 - Brasile Selvaggio e varietà simili
 - Burley fermentato
 - Havana
 - IV. FIRE CURED
 - Kentucky e ibridi derivati
 - Moro di Cori
 - Salento
 - V. SUN CURED
 - Xanti-Yakà
 - Perustitza
 - Samsun
 - Erzegovina e varietà simili
 - Myrodata Smyrna, Trapezous e Phi 1
 - Kaba Koulak non classico
 - Tsebelja
 - Mavra
 - VI. Basmas
 - VII. Katerini e varietà simili
 - VIII. Kaba Koulak Classico
 - Elassona
 - Myrodata Agrinion
 - Zichnomyrodata
-



ALLEGATO II

Regolamento abrogato e modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio	(GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70)
Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, unicamente per quanto riguarda l'allegato XVII di tale regolamento	(GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105)
Regolamento (CE) n. 711/95 del Consiglio	(GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 13)
Regolamento (CE) n. 415/96 del Consiglio	(GU L 59 del 8.3.1996, pag. 3)
Regolamento (CE) n. 2444/96 del Consiglio	(GU L 333 del 21.12.1996, pag. 4)
Regolamento (CE) n. 2595/97 del Consiglio	(GU L 351 del 23.12.1997, pag. 11)
Regolamento (CE) n. 1636/98 del Consiglio	(GU L 210 del 28.7.1998, pag. 23)
Regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio	(GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10)
Regolamento (CE) n. 1336/2000 del Consiglio	(GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2)
Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, unicamente per quanto riguarda l'articolo 3 di tale regolamento	(GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4)

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 2075/92	Presente regolamento
–	Capo I
Articoli 1 e 2	Articoli 1 e 2
Titolo I	Capo II
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1, primo comma
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 4bis	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2, primo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 2, terzo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 3, primo trattino	Articolo 7, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino	Articolo 7, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 4, primo trattino	Articolo 7, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 4, secondo trattino	Articolo 7, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 7, primo comma	Articolo 8, primo comma
Articolo 7, secondo comma, primo trattino	Articolo 8, secondo comma, lettera a)
Articolo 7, secondo comma, secondo trattino	Articolo 8, secondo comma, lettera b)
Articolo 7, secondo comma, terzo trattino	Articolo 8, secondo comma, lettera c)
Articolo 7, secondo comma, quarto trattino	Articolo 8, secondo comma, lettera d)
Articolo 7, secondo comma, quinto trattino	Articolo 8, secondo comma, lettera e)

Articolo 7, secondo comma, sesto trattino	Articolo 8, secondo comma, lettera f)
Articolo 7, secondo comma, settimo trattino	Articolo 8, secondo comma, lettera g)
Articolo 7, secondo comma, ottavo trattino	Articolo 8, secondo comma, lettera h)
Articolo 8	Articolo 9
Titolo II	Capo III
Articolo 9	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 12
Titolo III	Capo IV
Articolo 12	Articolo 13
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, primo trattino	Articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera a)
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino	Articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera b)
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 14	Articolo 15
Articolo 14bis, primo trattino	Articolo 16, lettera a)
Articolo 14bis, secondo trattino	Articolo 16, lettera b)
Articolo 14bis, terzo trattino	Articolo 16, lettera c)
Articolo 14bis, quarto trattino	Articolo 16, lettera d)
Articolo 14bis, quinto trattino	Articolo 16, lettera e)
Articolo 14bis, sesto trattino	Articolo 16, lettera f)
Articolo 14bis, settimo trattino	Articolo 16, lettera g)
Titolo IV	Capo V
Articolo 15	Articolo 17
Articolo 16	Articolo 18
Articolo 16bis	Articolo 19

Titolo V

Articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 17, paragrafo 4, primo trattino

Articolo 17, paragrafo 4, secondo trattino

Articolo 17, paragrafo 4, terzo trattino

Articolo 17, paragrafo 4, quarto trattino

Articolo 17, paragrafo 4, quinto trattino

Articolo 17, paragrafo 4, sesto trattino

Articolo 17, paragrafo 5

Titolo VI

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articoli 22, 23 e 24

–

Articolo 25

Articoli 26, 27 e 28

–

Articolo 29

Allegato

–

–

Capo VI

Articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 20, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 20, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 20, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 20, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 20, paragrafo 4, lettera e)

Articolo 20, paragrafo 4, lettera f)

Articolo 20, paragrafo 5

Capo VII

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 24

–

Articolo 25

Articolo 26

–

Articolo 27

Articolo 28

Allegato I

Allegato II

Allegato III